

Sent. n. 111/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere

Pasquale FAVA, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 80267 del registro di Segreteria,

proposto da:

XX nato a omissis il omissis, CF:omissis;

YY, nato a omissis (omissis) il omissis, CF: omissis;

QQ, nato a omissis (omissis) il omissis, CF:omissis;

tutti rappresentati e difesi dagli Avvocati Francesco Leone e

Simona Fell i quali indicano per le comunicazioni di rito gli

indirizzi di posta elettronica certificata: simona.fell@pec.it;

francescoleone@pec.it, o l'utenza telefax: 091/7794561

contro

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (c.f. 80078750587)

con sede in Roma alla Via Ciro il Grande n. 21 – in persona del

Presidente pro tempore rappresentato e difeso, giusta procura

in atti, dall'Avv. Flavia Incletolli (C.F. NCLFLV62T42H501M) ed

elettivamente domiciliato presso il Coordinamento Legale

Regionale in Roma, Via Cesare Beccaria n. 29 e che dichiara per

le comunicazioni di rito l'indirizzo pec:

avv.flavia.incletolli@postacert.inps.gov.it e l'utenza telefax

06.94527726

Visto il decreto presidenziale di assegnazione del giudizio n. 231
del 20.02.2024.

Esaminati tutti gli atti del processo.

Uditi nell'udienza pubblica del 19 febbraio 2025 l'Avv. Yuri
Cataldo per i ricorrenti e l'Avv. Flavia Incletolli per l'INPS.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti, titolari di trattamento pensionistico in qualità di ex appartenenti alla Polizia di Stato, ne hanno chiesto la rideterminazione con attribuzione dei benefici previsti dall'art. 54, comma 1, d.P.R. 1092/1973 (rideterminazione della quota di pensione retributiva con la aliquota di rendimento al 44%, con ogni conseguenza di legge), oltre rivalutazione ed interessi.

A sostegno della domanda hanno invocato l'art. 1, comma 101, della legge n. 234 del 2021 – c.d. “legge di bilancio 2022” (“Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso, alla data del 31.12.1995, di una anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, effettivamente maturati, si applica, in relazione alla specificità riconosciuta ai sensi dell'art. 19 della Legge 4 novembre 2010, n. 183, l'art. 54 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.

1092, ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidare con il sistema misto, con applicazione della aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile”).

Hanno quindi invocato una pronuncia stimolante il ricalcolo e la riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento con conseguenziale statuizione di condanna al pagamento di quanto spettante.

2. L’INPS ha eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso attesa l’omessa presentazione di espressa domanda amministrativa; nel merito, precisando che la normativa sopravvenuta non può avere effetto retroattivo, ha concluso per il rigetto del ricorso e in subordine per la declaratoria di cessazione della materia del contendere attesa l’attività avviata dall’Istituto finalizzata al ricalcolo del trattamento pensionistico (cfr. Circolare INPS n.44 del 23.3.2022). In ulteriore subordine ha invocato l’esclusione del cumulo di interessi e rivalutazione sulle somme eventualmente riconosciute.

3. Con nota del 30.01.2025 l’Istituto resistente ha prodotto relazione istruttoria e atti di riliquidazione della pensione in relazione al ricorrente XX.

4. Nel corso dell’udienza pubblica del 19 febbraio 2025 i procuratori delle parti hanno congiuntamente dato atto dell’intervenuto pagamento per i ricorrenti XX e QQ, residuando insoddisfatta la posizione del

ricorrente YY.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va preliminarmente valutata l'eccezione di inammissibilità del ricorso avanzata dalla difesa dell'INPS in ragione della omessa presentazione di istanza amministrativa tesa al ricalcolo del trattamento pensionistico.

L'eccezione è palesemente infondata risultando presentata dal ricorrente, e ritualmente versata in atti, espressa istanza tesa ad ottenere il ricalcolo del trattamento pensionistico in godimento (cfr. All. 2 al ricorso).

2. Essendo stati soddisfatti integralmente gli interessi dei ricorrenti XX e QQ, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere come congiuntamente richiesto dalle difese nel corso della pubblica udienza del 19.02.2025.

2.1 Il ricorso è, per il resto (con esclusivo riguardo al ricorrente YY), fondato nei termini che seguono.

Oggetto del giudizio è l'applicabilità della disciplina dell'art. 54 d.P.R. 1092 del 1973 al personale in quiescenza della Polizia di Stato, in quanto corpo di polizia ad ordinamento civile.

L'applicabilità di tale disciplina agli appartenenti ai Corpi di polizia ad ordinamento civile, come noto, è sempre stata esclusa dalla giurisprudenza di questa Corte i cui approdi, in ragione del quadro normativo vivente all'atto della loro statuizione, non

possono che ritenersi corretti (ex multis, sez. Toscana, n. 9/2020; sez. Piemonte, n. 255/2019; sez. Calabria n. 148/2019; sez. Emilia Romagna n. 142/2019; sez. Lombardia n. 8/2020; sez. Lazio n. 14/2020; sez. Veneto n. 33/2020; sez. Sardegna n. 168/2020; sez. Puglia n. 210/2020; Sez. Liguria n. 14/2020).

È opportuno, anche in questa sede, richiamarne i contenuti.

Come noto, la L. n. 121/1981 ha dato attuazione alla c.d.

“smilitarizzazione” della Polizia. L’art. 23 ha, infatti, “disciolto”

(e non semplicemente trasformato) il corpo militare delle

Guardie di Pubblica Sicurezza, prevedendo l’assegnazione dei

dipendenti al nuovo corpo della Polizia di Stato, vale a dire un

corpo civile di nuova costituzione. Questo passaggio ha, da un

lato, comportato la riorganizzazione del personale; dall’altro, ne

ha mutato il regime sostanziale, attribuendo alla Polizia alcune

prerogative che erano precluse alle Guardie di Pubblica

Sicurezza in ragione del loro status militare. Il personale della

Polizia di Stato è attualmente articolato in un’unica scala

gerarchica, da cui è stata rimossa la distinzione, già presente

nelle Guardie di Pubblica Sicurezza, tra Funzionari di Pubblica

Sicurezza (civili) e Ufficiali di Polizia (militari). Questi ultimi sono

quindi entrati a far parte del ruolo unico “funzionari direttivi e

dirigenti” della Polizia di Stato (a carattere civile).

A seguito della smilitarizzazione della Polizia di Stato, il

trattamento previdenziale degli agenti e dei dirigenti di Polizia è stato oggetto di espressa disciplina, proprio per regolamentare la transizione verso il regime delle pensioni civili. La legge ha, così, indicato puntualmente quali disposizioni previste per le Forze Armate rimanessero applicabili alla Polizia di Stato e in quali casi (cfr. art. 112 della L. n. 121/1983). Tra queste, non figura l'invocato art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973, relativo al trattamento di quiescenza dei militari.

Inoltre, se è vero che, in base all'art. 5, comma 6, del D.L. n. 387/1987, "al personale della Polizia di Stato continuano ad applicarsi, ai fini dell'acquisizione del diritto al trattamento di pensione privilegiata, le norme previste per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare", tale equiparazione è limitata alle pensioni privilegiate. Tale norma, essendo eccezionale, è, dunque, di stretta interpretazione e non può essere estesa in via analogica a casi simili o materie analoghe. Peraltro, la disposizione riguarda solo l'acquisizione del diritto alla pensione, e non la determinazione della sua misura. Né del pari gioverebbe, ai fini di equiparare il trattamento pensionistico degli agenti di polizia a quello dei militari, invocare l'art. 6 bis del D.L. n. 387/1987, secondo cui "al personale della Polizia di Stato, nonché a quello del Corpo forestale dello Stato in possesso delle qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, ai soli fini dell'acquisizione

del diritto al trattamento di pensione normale, si applica l'articolo 52 del testo unico approvato con D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092". L'art. 52 del D.P.R. n. 1092/1973 disciplina, infatti, solamente l'acquisizione del diritto alla pensione, non la misura del trattamento. Quanto precede evidenzia, pertanto, l'intenzione di assoggettare gli agenti di Polizia a un regime diverso da quello militare, fatti salvi i casi espressamente indicati (in tal senso, cfr. già Sez. Toscana, n. 283/2019).

È utile richiamare la recentissima pronuncia della Corte costituzionale (cfr.: C. cost., sent. 28 febbraio 2023, n. 33) investita, in via incidentale, della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 1, comma 4, della legge 15 dicembre 1990, n. 395 (Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria), nella parte in cui non prevede che i criteri di calcolo del trattamento pensionistico, riferito alla quota retributiva della pensione, previsti dall'art. 54, commi 1 e 2, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), siano estesi in favore del personale della Polizia penitenziaria. La Corte ribadisce da un lato la facoltà per il legislatore di adottare gli interventi legislativi ritenuti opportuni per la razionalizzazione dei sistemi previdenziali e, dall'altro, l'insussistenza di un principio teso a garantire la piena omogeneità di regolazione tra

dipendenti civili e militari della pubblica amministrazione (“Il più favorevole trattamento riservato al personale militare – quanto al calcolo della quota retributiva della pensione nel sistema cosiddetto misto della riforma del 1995, come risultante dal combinato disposto dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092 del 1973 e dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335 del 1995, nell’interpretazione accolta dalla citata giurisprudenza delle sezioni riunite della Corte dei conti – non può assurgere a tertium comparationis, idoneo a implicare, sul piano della conformità all’art. 3 Cost., la necessaria estensione fin dall’epoca della smilitarizzazione (e quindi ex tunc) di tale normativa speciale al personale della Polizia penitenziaria”).

Non vi è in sostanza alcun elemento di frizione con i principi costituzionali nel diverso trattamento riservato ai dipendenti dell’ordinamento civile e militare dello stato.

3. Il quadro è tuttavia oggi mutato con l’intervento del legislatore.

Solo con l’entrata in vigore della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), la problematica è divenuta oggetto di una specifica disposizione normativa che ha esteso, *expressis verbis*, in favore del personale delle Forze di polizia a ordinamento civile la disciplina dell’art. 54 del d.P.R. 1092 del 1973.

L’art. 1, comma 101, testualmente recita: “Al personale delle

Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, effettivamente maturati, si applica, in relazione alla specificità riconosciuta ai sensi dell'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, l'articolo 54 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidare con il sistema misto, con applicazione dell'aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile”; il successivo comma 102 “Per l'attuazione del comma 101, è valutata la spesa di 28.214.312 euro per l'anno 2022, 32.527.983 euro per l'anno 2023, 36.764.932 euro per l'anno 2024, 39.840.709 euro per l'anno 2025, 43.000.596 euro per l'anno 2026, 46.384.574 euro per l'anno 2027, 49.248.807 euro per l'anno 2028, 51.927.173 euro per l'anno 2029, 54.721.616 euro per l'anno 2030 e 57.468.417 euro a decorrere dall'anno 2031”.

Il nuovo quadro normativo in materia, non si sottrae ai medesimi principi forniti dalle note pronunce delle SS.RR. sulla corretta declinazione del disposto dell'art. 54 d.P.R. 1092 del 1973.

In particolare, la spettanza del beneficio di cui all'art. 54 d.P.R. 1092/73 è collegata al possesso di due requisiti:

1) la cessazione dal servizio con un'anzianità superiore a 20 anni;

2) la presenza, al 31 dicembre 1995, di un'anzianità di servizio anche inferiore a 15 anni.

Ed ancora, la sentenza n. 1/2021/QM ha riconosciuto il beneficio al personale con anzianità compresa tra i 15 e i 18 anni.

La successiva sentenza 12/2021/QM ha chiarito che il beneficio debba spettare anche a coloro che presentavano al 31 dicembre 1995 un'anzianità di servizio inferiore a 15 anni.

Entrambe le sentenze hanno precisato che il beneficio deve essere liquidato nella misura del 2,44% per ciascun anno di anzianità di servizio maturato sino al 31 dicembre 1995.

C. conti, sez. riun., 1/2021/QM: “La “quota retributiva “della pensione da liquidarsi con il sistema “misto”, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolato tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%. Conseguentemente: l'aliquota del 44% non è applicabile per la quota retributiva della pensione in favore di quei militari che, alla data del 31 dicembre 1995, vantavano un'anzianità utile inferiore a 15 anni”.

C conti., sez. riun. 9 settembre 2021, n. 12/QM: “La quota

retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con un'anzianità superiore a 20 anni e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità inferiore a 15 anni, va calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con applicazione dell'aliquota del 2,44% per ogni anno utile”.

4. Va a questo punto valutata la applicabilità, al caso di specie, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 atteso che il ricorrente è stato collocato in quiescenza (28.10.2022) in data antecedente all'entrata in vigore della citata disposizione (01.01.2022).

Anche questo aspetto è stato sottoposto al vaglio di questa Corte (cfr. Sezione II – Giurisdizionale Centrale di Appello – Sent. 41/2022 del 09.02.2022) con approdi ermeneutici che meritano di essere condivisi.

Sul punto vanno richiamati i principi generali che regolano la successione di leggi nel tempo (art. 11 preleggi), in virtù dei quali la legge non ha effetto che per l'avvenire.

Tali principi vanno correttamente applicati al caso di specie, ove si è di fronte ad una prestazione (trattamento pensionistico) a carattere periodico i cui effetti sono destinati a prodursi per l'intera vita del beneficiario e le cui peculiari finalità divengono elementi essenziali nell'interpretazione ed applicazione della

norma.

Appare logico, corretto e legittimo ritenere che gli effetti della novella in argomento (introdotta nel 2021 ed entrata in vigore a far data dal 1° gennaio 2022) si debbano produrre anche in favore dei soggetti già collocati in quiescenza in data antecedente pur se con effetto limitato ai ratei di pensione maturati a decorrere, appunto, dalla data di entrata in vigore della norma in parola. Tale interpretazione si pone da un lato in linea con la ratio della disposizione, anche in prospettiva costituzionalmente orientata e, dall'altro, garantisce il rispetto delle esigenze di razionalizzazione e rispetto per le conseguenze che riverberano sulla finanza pubblica.

Atteso quanto esposto, non possono trovare accoglimento domande tese ad ottenere il ricalcolo del trattamento pensionistico in godimento sin dalla data di collocamento a riposo, atteso il chiaro tenore non retroattivo della disciplina sopravvenuta.

L'INPS, a sua volta, pur avendo dato conto di avere fornito ai propri uffici gli indirizzi utili ai fini della riliquidazione dei trattamenti pensionistici in conformità allo jus superveniens e ai noti principi forniti dalle Sezioni Riunite, non produce in questa sede alcun provvedimento utile a dare prova dell'avvenuto adempimento non potendo, pertanto, trovare accoglimento l'invocata pronuncia di cessazione della materia

del contendere.

Sussiste, in conclusione, il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione con applicazione dell'aliquota del 2,44% annuo secondo i principi esposti a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Alle somme devono essere aggiunti interessi e rivalutazione monetaria (art. 167, comma 3, c.g.c. – senza cumulo – rivalutazione spettante solo se e per la parte che sopravanza gli interessi legali).

5. Le spese seguono la soccombenza e, atteso il parziale accoglimento della domanda, devono essere liquidate in complessivi € 1.000,00 con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, dichiara la cessazione della materia del contendere con riguardo a XX e QQ; accoglie, per il resto, il ricorso limitatamente a YY, dichiarando il diritto di quest'ultimo alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento mediante applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell'aliquota di rendimento annuo del 2,44% annuo di cui all'art. 54 d.P.R. 1092/1973, a decorrere dal 1° gennaio 2022, e per l'effetto condanna l'INPS al pagamento dei ratei arretrati, oltre rivalutazione monetaria ed

interessi nei termini e limiti di cui in motivazione e delle spese di lite liquidate in complessivi € 1.000,00 da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Così deciso nella camera di consiglio del 19 febbraio 2025.

Il Giudice

Cons. Pasquale Fava

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 20.02.2025

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 dell'art. 52.

Il Giudice Unico

Cons. Pasquale Fava

In esecuzione del provvedimento del Giudice Unico ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente.